PROC. N. 42/2022 P.U.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Ottaviano, ha emesso la seguente

# SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.LGS. N. 14/2019

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 73 CCII del 3.10.2022; Letto l'atto di Vaggiornamento con proposta migliorativa del piano depositato il 19.09.2023; Lette le memorie di Banco BPM S.p.a., unico creditore che ha ritenuto di opporsi all'omologa del piano;

# Esaminati gli atti;

Osservato che il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto dai Pareo Marco e Antonaci Annamaria prevede il pagamento dei debiti, tutti chirografari, con falcidia del 65%, e dunque nei seguenti termini:

- Compass euro 8.419,27
- Mb Credit Solution SpA euro 5.133,80
- Unicredit SpA euro 4.025,00
- Banco BPM SpA euro di 3.555,87
- Ag. Entrate e Riscossione euro 295,68
- Compass Sig.ra Antonaci euro 294,26

Totale euro 21.723,88

Considerato, con riguardo alle spese e compensi della presente procedura, di potersi disporre il pagamento ulteriore di:

- Euro 100, da corrispondersi in prededuzione, per spese di procedura per il gestore nominato;
- Euro 1.875, da corrispondersi in prededuzione, pari al 75% delle competenze legali determinate in 2.500 euro.
- Euro 625, 00, quale residuo 25 % delle competenze legali determinate in 2.500,00 euro;

Ritenuto, a tal riguardo, che la relazione dell'OCC appaia sufficientemente completa e circostanziata e integri i presupposti di cui al CC.II.;

Considerato altresì, con riguardo alle cause dell'indebitamento e alla meritevolezza dei debitori, che è pacifico in giurisprudenza che l'indebitamento spesso è frutto di un percorso graduale, la cui origine non necessariamente coincide con la sua emersione, e che l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti; nel caso di specie, le vicende del nucleo familiare dei ricorrenti – compiutamente ricostruite - appaiono idonee a far ritenere soddisfatto tale requisito, posto che sono state caratterizzate da difficoltà a trovare la propria stabilità lavorativa a fronte della presenza, nel nucleo, di ben tre minori;

Considerato, al fine di valutare l'alternativa liquidatoria, che il Pareo attualmente è proprietario di 2/3 di immobile sito in Surbo, dalla scarsa attrattiva sul mercato immobiliare, e che i ricorrenti sono proprietari di autoveicoli che, oltre che non avere particolare valore economico, sono indispensabili alle esigenze del nucleo familiare; lo stipendio del Pareo consentirebbe il pignoramento di una quota mensile pari ad euro 180,00 euro, pari a circa la metà dell'importo della rata che coloro offrono di corrispondere mensilmente alla procedura.

Residuano unicamente i redditi da lavoro, come detto già oggetto di cessione del quinto.

**Ritenuto**, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e non contiene disposizioni inammissibili, non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita familiare e le problematiche mediche della madre e, attualmente, anche proprie.

Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori chirografari e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.

#### p. q. m.

visto l'art. 70 CCII., **omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** proposto da PAREO Marco e ANTONACI Annamaria, come esposto nella relazione presentata dal Dott. Ciro ARMIGERO, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi;

## dispone

che l'OCC, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71 co. 1 d.lgs. n. 14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

# dispone

più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

# dispone

l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito <a href="https://www.annuncisovraindebitamento.it">www.annuncisovraindebitamento.it</a> (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

#### dà atto

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

### manda

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;

#### dichiara

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.

Lecce, 17.01.2024

Il Giudice Delegato

dott. Francesco Ottaviano

Depositors in Concelloris
Out - 18 GEN 2024